



ORD. n. 226

ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

**SETTORE SERVIZI – LL.PP. – MANUTENZIONI
COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA
IL DIRIGENTE**

Visto il verbale di contravvenzione n. 153/2009 del 09/12/2009 emesso dal Comando Polizia Municipale di San Giovanni Lupatoto, dal quale risulta che è stata elevata contravvenzione a carico di BELLESINI ANDREA, nato a Villafranca di Verona il 21/01/1971, residente a San Giovanni Lupatoto (VR) in Via Damiano Chiesa n. 19 – n.c.f.: BLL NDR 71A21 L949A, in qualità di titolare della ditta omonima con sede in San Giovanni Lupatoto (VR) in via Damiano Chiesa n. 55, esercente l'attività di "rivendita tabacchi, giornali e periodici, nonché vendita al minuto di merci del settore non alimentare" nei locali siti in questo Comune e sopra descritti, poiché "[...] non rendeva noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio commerciale mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione [...]";

Considerato che il fatto costituisce violazione al punto 2 dell'Ordinanza Sindacale n. 354 del 10/12/2008, sanzionata dall'art. 7/bis del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267, introdotto dall'art. 16 comma 1 della Legge 16/01/2003 n. 3;

Visto che l'interessato non ha fatto pervenire ricorso né ha chiesto di essere sentito entro 30 giorni dalla data di notifica della contestazione, così come disposto dall'art. 18 della Legge n. 689 del 24/11/1981;

Ritenuto fondato l'accertamento, e considerate tutte le circostanze di fatto e di diritto per la determinazione della sanzione amministrativa, in particolare il vigente Regolamento comunale delle sanzioni, approvato con Del. Consiliare n. 60 del 10 luglio 2003, esecutiva;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge 24.11.81 n. 689;

Visto il Decreto Sindacale n. 1620/int. del 15.10.2008, con il quale sono state affidate al sottoscritto le funzioni e la responsabilità dell'Ufficio Commercio;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il vigente Statuto comunale;

D E T E R M I N A

in € 50,00= (cinquanta/00), la somma dovuta dal sig. BELLESINI ANDREA, sopra generalizzato, in qualità di titolare della ditta omonima con sede in San Giovanni Lupatoto (VR) in via Damiano Chiesa n. 55, esercente l'attività di "rivendita tabacchi, giornali e periodici, nonché vendita al minuto di merci del settore non alimentare", poiché "[...] non rendeva noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio commerciale mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione [...]" in violazione al punto 2 dell'Ordinanza Sindacale n. 354 del 10/12/2008, sanzionata dall'art. 7/bis del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267, introdotto dall'art. 16 comma 1 della Legge 16/01/2003 n. 3;

I N G I U N G E

allo stesso di versare, mediante versamento sul c/c postale n. 18329375 intestato al Comune di San Giovanni Lupatoto, o presso la CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO – Agenzia di San Giovanni Lupatoto in via Madonnina n. 5/3 - Tesoreria Comunale (codice IBAN IT63K0622512294100000046299), la somma di € 50,00= entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente, avvertendo che, in mancanza di pagamento si provvederà alla riscossione coattiva, secondo la procedura prevista dalle vigenti norme in materia.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

C.A.P. 37057

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045 8290213

Via Roma, 18

C.F. 00360350235

Fax 045 9251163

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata accertata la violazione, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto. Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata.

Si avverte che, ai sensi dell'art. 22 della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, l'eventuale ricorso al Giudice di Pace deve contenere – qualora l'opponente non abbia indicato un suo procuratore – la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria

Le opposizioni a sanzioni amministrative avanti il Giudice di Pace sono soggette al pagamento del contributo unificato e spese forfetizzate.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 il responsabile del procedimento, al quale possono essere richiesti chiarimenti o delucidazioni, è il Sig. Luigi Bertoni, istruttore direttivo della Sezione Commercio contattabile al n. 045/8290213 – e-mail luigi.bertoni@comunelupatoto.it.

Dalla Sede Comunale, addì 21.07.10



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. e SERVIZI
Dott. Angelo Roberto Castagna

AVVERTENZE

Se il pagamento viene effettuato presso la Tesoreria Comunale, occorre esibire il presente atto. Se viene effettuato con bollettino postale, occorre specificare sul retro del modulo, quale causale di versamento: "Ord. n. 354 del 10/12/2008- Sanzioni in materia di commercio", nonché gli estremi della presente Ordinanza.

Per evitare disagi, s'invita a trasmettere all'Ufficio Commercio e al Comando Polizia Municipale di San Giovanni Lupatoto fotocopia della ricevuta di pagamento